

REGOLAMENTO DI ASSEGNAZIONE E GESTIONE PER LE RESIDENZE SOCIALI ASSISTITE PRESENTI NELLA ZONA ALTA VAL DI CECINA.

Art.1

Il presente Regolamento disciplina l'assegnazione e la gestione di mini-appartamenti inseriti nei complessi residenziali denominati "Residenze Sociali Assistite" dei Comuni di Volterra, Pomarance, Montecatini V.C e Castelnuovo V.C..

Art.2

Gli alloggi sono assegnati a persone ultrasessantenni o a cittadini di età inferiore che presentano bisogni assistenziali non altrimenti risolvibili e cittadini impropriamente ricoverati. Un appartamento sarà riservato a persone seguite dall'Unità Funzionale Salute Mentale Adulti residenti nei comuni della Zona A.V.C.

Art.3

Gli appartamenti saranno riservati a cittadini in possesso dei seguenti requisiti:

- età superiore ai 60 anni (salvo casi di condizioni sociali o di salute particolari)
- residenza anagrafica nei comuni della Zona Alta Val di Cecina;
- precaria condizione economica, familiare, abitativa e bisogno assistenziale;
- autosufficienza fisica e psichica attestata dall'Unità di Valutazione Multidimensionale (Del. Reg. 402/2004)

Art.4

Qualora la domanda di ammissione sia presentata congiuntamente, per l'assegnazione di un mini-appartamento doppio, da due cittadini coniugati o stabilmente conviventi, è sufficiente che i requisiti, di cui all'Art.3, siano posseduti da almeno uno dei due. In tal caso è necessario che la persona risultante autosufficiente si impegni formalmente ad assicurare l'autosufficienza della coppia e che ciò sia possibile secondo il parere dell'UVM.

Art.5

Il requisito di autosufficienza è essenziale per l'ammissione e la permanenza nella R.A.. In sede di istruttoria della domanda di ammissione il possesso di tale requisito sarà rilevato dalla commissione UVM.

Art.6

I comuni interessati e l'Azienda USL 5 Zona A.V.C. provvederanno a rendere nota la disponibilità di appartamenti tramite avviso pubblico. La domanda di ammissione, redatta su apposito modulo, dovrà pervenire nei termini e con le modalità specificate nell'avviso stesso.

Art. 7

La graduatoria dei richiedenti l'ammissione ai mini-appartamenti sarà formulata sulla base dell'Allegato A.

Art. 8

La graduatoria è approvata da una Commissione formata da:

- Responsabile di Zona A.V.C. o suo delegato
- Funzionario addetto alle politiche sociali del comune di riferimento
- Responsabile U.F. Strutture res.li e Semires.li Zona A.V.C.

La commissione è inoltre integrata dalle Assistenti Sociali referenti dei casi presentati con funzione anche di verbalizzante. Il presidente della Commissione sarà il Responsabile di Zona o suo delegato. La graduatoria ha validità un anno.

Art.9

La graduatoria è resa pubblica mediante affissione all'Albo del Comune e dell'Azienda USL e comunicazione diretta agli interessati, i quali hanno trenta giorni di tempo per presentare un eventuale ricorso alla commissione, che si pronuncia, successivamente, in via definitiva.

Art.10

Gli assegnatari corrisponderanno un corrispettivo al Comune, dove è collocata la R.A., comprensivo, oltre che dell'uso dei mini-appartamenti, delle spese di allacciamenti, canoni e consumo di energia elettrica, acqua e riscaldamento, nonché di una quota relativa al rimborso spese forfetario per gli interventi di manutenzione ordinaria. Le singole voci che concorrono al corrispettivo sopra specificato saranno calcolate ogni anno dall'Ufficio Tecnico comunale sulla base delle normative vigenti in materia di locazione e sui consumi relativi agli anni precedenti.

Art.11

Il Responsabile delle Strutture Residenziali può disporre l'immediata revoca dell'assegnazione dell'alloggio nei seguenti casi:

- perdita irreversibile dell'autosufficienza psico-fisica (condizione da verificarsi con le modalità di cui all'art. 5)
- manifestazione costante e continuativa di comportamenti pericolosi per sé e per la comunità valutati dagli operatori referenti del caso.
- mancato pagamento del corrispettivo di cui all'Art. 10 per oltre un semestre; salvo casi eccezionali legati all'impossibilità oggettiva al pagamento accertati e comprovati dal Servizio Sociale.

Art.12

I congiunti tenuti agli alimenti, ai sensi dell'Art. 433 del C.C., o i parenti o affini, sono obbligati ad assicurare la necessaria assistenza ed in particolare a farsi cura e carico della sua idonea sistemazione, in caso di perdita, anche temporanea, dell'autosufficienza.

Art. 13

In caso di decesso, trasferimento in altro comune, inserimento in R.S.A. di un ospite, il mini-appartamento tornerà nella piena disponibilità del Comune entro un mese dalla data dell'evento.

Art.14

In caso di decesso di un membro di una coppia il superstite sarà trasferito in un mini-appartamento singolo.

Art.15

Nel rispetto delle libertà individuali ogni assegnatario potrà svolgere nell'alloggio il mènage che ritiene opportuno purché ciò non contrasti con le esigenze dei coinquilini. Pertanto ogni iniziativa dei servizi o del volontariato o di gruppi coinvolti, deve essere filtrata dal Servizio Sociale.

Art.16

Ogni assegnatario è tenuto a contribuire, in base alle proprie capacità psico-fisiche, al corretto utilizzo e manutenzione degli spazi comuni.

Art.17

Gli assegnatari sono tenuti a corrispondere le quote di compartecipazione ai servizi dell'Azienda U.S.L.

Art.18

Per quanto non contemplato nel seguente regolamento si dovrà fare riferimento alla normativa nazionale e regionale vigente.

Qualora il Comune proprietario degli immobili, intende utilizzare un alloggio disponibile, dovrà provvedere alla requisizione, dandone comunicazione all'Ente gestore.

ALLEGATO A.

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI MINI-APPARTAMENTI DELLE RESIDENZE ASSISTITE DELLA ZONA ALTA VAL DI CECINA.

PARAMETRI:

1. Indicatore di situazione economica equivalente (con aggiunta di eventuali redditi non soggetti ad IRPEF)
2. Stato di salute rapportato all'ambiente di vita
3. Abitazione
4. Presenza di familiari
5. Convivenza
6. Assistenza erogata
7. Varie

1. INDICATORE ISEE

Il punteggio viene calcolato in base alle fasce ISEE

SITUAZIONE ECONOMICA – FASCE ISEE (a cui si aggiungono eventuali ulteriori redditi esenti)	DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE	PUNTEGGIO
fino a € 5.558,55	Attestazione ISEE in corso di validità e ulteriore documentazione comprovante altri redditi con particolare riferimento a quelli non soggetti ad IRPEF (invalidità, accompagnamento, rendite INAIL, pensioni di guerra...)	4 punti
da € 5.558,55 a € 7.747,00	Attestazione ISEE in corso di validità e ulteriore documentazione comprovante altri redditi con particolare	3 punti

	riferimento a quelli non soggetti ad IRPEF (invalidità, accompagnamento, rendite INAIL, pensioni di guerra....)	
da € 7.747,01 a € 10.330,00	Attestazione ISEE in corso di validità e ulteriore documentazione comprovante altri redditi con particolare riferimento a quelli non soggetti ad IRPEF (invalidità, accompagnamento, rendite INAIL, pensioni di guerra....)	2 punti
da € 10.331,00 a € 12.912,00	Attestazione ISEE in corso di validità e ulteriore documentazione comprovante altri redditi con particolare riferimento a quelli non soggetti ad IRPEF (invalidità, accompagnamento, rendite INAIL, pensioni di guerra....)	1 punto
oltre € 12.912,00	Attestazione ISEE in corso di validità e ulteriore documentazione comprovante altri redditi con particolare riferimento a quelli non soggetti ad IRPEF (invalidità, accompagnamento, rendite INAIL, pensioni di guerra....)	0 punti

2. STATO DI SALUTE RAPPORTATO ALL'AMBIENTE DI VITA

Antigienicità dell'alloggio

punti 4

Provvedimento esecutivo di sfratto

punti 5

Notificazione preavviso di sfratto (Art.608 C.P.C.) punti 3

Presenza nell'alloggio di barriere architettoniche non eliminabili tali da determinare una forte limitazione dell'autonomia personale punti 4

Abitazione con rapporto superiore ad 1,3 (abitanti /vano)	punti 2
Abitazione priva di impianto di riscaldamento	punti 1

3.ABITAZIONE

In proprietà punti 0

Uso gratuito punti 1

Affitto punti 2

Convivenza in comunità o strutture di accoglienza	punti 3
Mancanza di alloggio	punti 4

4. PRESENZA DI FAMILIARI

Presenza di figli nel Distretto..... punti 0

Presenza di figli fuori dal Distretto punti 1

Nessun figlio..... punti 2

Nessun parente nel Distretto tenuto agli alimenti..... punti 3

5. CONVIVENZA

Vive solo..... punti 4

Vive con persone e/o parenti non tenuti agli alimenti..... punti 3

Vive con parenti tenuti agli alimenti..... punti 2

Vive con il figlio..... punti 1

6. ASSISTENZA EROGATA

Domiciliare – economica – infermieristica..... punti 4

Economica e domiciliare..... punti 3

Solo economica/domiciliare o infermieristica..... punti 2

Servizio mensa..... punti 1

7. VARIE

Isolamento.....	punti 1
Conflitti familiari.....	punti 1
Difficoltà di accesso ai servizi.....	punti 1
Altro (specificare).....	punti 1

ALLEGATO B.

**ELENCO MINI APPARTAMENTI PRESENTI NEI COMUNI DELLA ZONA ALTA VAL
DI CECINA.**

COMUNE DI VOLTERRA

N° 6 mini appartamenti

COMUNE DI POMARANCE

N°10 mini appartamenti.

COMUNE DI CASTELNUOVO VAL DI CECINA

N° 8 mini appartamenti (di cui 2 singoli e 6 doppi).

COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA

N° 2 mini appartamenti.

ALLEGATO C.

COMUNE DI

AZIENDA U.S.L. 5 DI PISA
ZONA ALTA VAL DI CECINA

A V V I S O

Si rende noto che è disponibile n° mini-appartamento (con n°1 posto), nella
Residenza Assistita - , per anziani residenti nel Comune di .

Gli/le interessati/e a partecipare alla selezione per l'assegnazione dell'alloggio
devono presentare domanda, redatta su apposito stampato, al **Direttore Generale -
Azienda U.S.L. 5 di Pisa - Zona Alta Val di Cecina - B.go San Lazzerò 5
Volterra.**

La modulistica necessaria è reperibile presso gli Uffici del Servizio Sociale
(Tel. 0588/) che sarà a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti con
il seguente orario:

Lunedì Venerdì dalle ore alle ore

**La domanda, dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo dell'Azienda Usl 5, Zona
Alta Val di Cecina, a pena di esclusione, entro le ore 12 del giorno ,**
corredata dai seguenti documenti:

- relazione medica attestante lo stato di autosufficienza psicofisica;
- autocertificazione dalla quale risulti il reddito mensile percepito dal richiedente
(incluso rendite INAIL, pensioni di guerra e ogni altro reddito a qualsiasi titolo
percepito);
- certificazione ISEE
- certificazione che attesti l'eventuale antigienicità dell'alloggio rilasciata dal
competente ufficio USL
- ogni altro documento ritenuto utile per la formazione della graduatoria;
- eventuale fotocopia sfratto, o notificazione.

**Eventuali ritardi o smarrimenti non potranno essere addebitati all'Azienda
USL.**

Ogni situazione dovrà essere approfondita dall'Assistente Sociale che
provvederà a redigere apposita relazione.

**Possono richiedere l'assegnazione gli ultrasessantenni o cittadini di età
inferiore che presentano bisogni assistenziali non altrimenti risolvibili e coloro che
sono impropriamente ricoverati.**

La graduatoria avrà validità di un anno.

li,

Il Sindaco

Il Responsabile di Zona

